



SERVIZIMPRESA s.r.l.

LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E LA GESTIONE DELLE RIMANENZE

Come noto, dal 2017, a seguito della modifica dell'art. 66, TUIR ad opera dell'art. 1, commi da 17 a 23, Finanziaria 2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al **principio di cassa** in luogo di quello per competenza, ossia quale differenza tra l'ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti e l'ammontare delle spese sostenute.

Tuttavia, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E, **per alcuni componenti di reddito** *«che mal si conciliano con il criterio di cassa»* (quali, ad esempio, le plusvalenze / minusvalenze, le quote di ammortamento e i canoni di leasing), **trova comunque applicazione il criterio di competenza**. Il regime in esame non è pertanto un regime di cassa "puro" ma è un **regime «misto» cassa – competenza**.

Per i soggetti semplificati "per cassa" si pone la questione della gestione delle rimanenze, considerato che il relativo valore, ancorché non rilevante ai fini della determinazione del reddito, va comunque individuato per altre finalità.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA E RIMANENZE

Ai fini della determinazione del reddito dei soggetti in contabilità semplificata "per cassa" **non rilevano** le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale che ultrannuale e titoli, fatta eccezione per la gestione delle rimanenze nel primo periodo di applicazione del regime, come di seguito evidenziato.

In particolare, secondo quanto disposto dal comma 18 del citato art. 1, **il reddito del periodo d'imposta in cui è applicabile il principio di cassa** *«è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza»*.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella citata n. 11/E, tale disposizione:

- opera **in sede di prima applicazione** del regime nonché in caso di **passaggio dalla contabilità ordinaria a quella semplificata** "per cassa";
- richiamando *«genericamente le «rimanenze finali»*, trova applicazione con riferimento alle:
 - ✓ rimanenze di merci / lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale, ex art. 92, TUIR;
 - ✓ rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, ex art. 93, TUIR;
 - ✓ rimanenze di titoli, ex art. 94, TUIR.

SERVIZIMPRESA S.r.l.

Sede legale e Direzione di Chieri - Via Vittorio Emanuele II, 33 - 10023 Chieri (TO) - Tel + 39 011 9421694
Direzione di Rivoli - Corso Susa, 242 - 10098 Rivoli (TO) - Tel + 39 011 9535223

www.servizimpresa.it - info@servizimpresa.it - servizimpresa@pec.it

Cap.Soc. € 100.000,00 i.v. - C.F. / P.IVA / Iscr. Reg. Imprese 07646510011 • R.E.A. 908868



SERVIZIMPRESA s.r.l.

Primo anno di applicazione della semplificata "per cassa"




Il reddito del **primo periodo d'imposta** in cui è applicato il **principio di cassa** è ridotto "delle **rimanenze finali** ... che hanno concorso a formare il reddito **dell'esercizio precedente** secondo il principio della competenza".

Quindi, le rimanenze finali 2016 costituiscono un costo deducibile nel 2017.


Le **rimanenze finali dell'esercizio sono irrilevanti**.

Annualità successive di applicazione del regime "per cassa"



In vigenza della contabilità semplificata per cassa, le **esistenze iniziali/rimanenze finali sono irrilevanti** ai fini della determinazione del reddito.


Primo anno di applicazione del regime ordinario per fuoriuscita dal regime "per cassa"



Le rimanenze risultanti alla fine dell'ultimo anno di applicazione della contabilità semplificata per cassa:

- il cui **costo è stato sostenuto** e, quindi, dedotto in base al principio di cassa, **non rilevano** come esistenze iniziali nel primo anno di applicazione della contabilità ordinaria;
- il cui **pagamento non è stato effettuato**, rilevano come **esistenze iniziali** nel primo anno di applicazione della contabilità ordinaria.

Primo anno di applicazione del regime ordinario per fuoriuscita dal regime "per cassa"



A tal fine è necessario predisporre un **prospetto iniziale delle attività e passività esistenti all'1.1** dell'anno in cui si applica la contabilità ordinaria ex DPR n. 689/74, non soggetto a vidimazione / bollatura. Ciò è stato confermato dall'Agenzia delle Entrate nel recente consueto incontro di inizio anno.

È possibile / probabile la presenza di un **disallineamento tra il valore delle esistenze iniziali** determinato ai sensi dell'art. 6, DPR n. 689/74 e il **costo fiscalmente riconosciuto delle stesse** in quanto:

- per determinare il costo medio delle esistenze iniziali ex art. 6, rilevano **tutti gli acquisti dell'ultimo anno** (relativi alla singola categoria omogenea) e non solo quelli relativi ai beni non pagati;
- individuato così il costo medio, al fine di calcolare il valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze sarà necessario fare riferimento alle merci in magazzino per le quali non è avvenuto il pagamento.



SERVIZIMPRESA s.r.l.

RIFLESSI AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE

Come desumibile dal Provvedimento dell'Agencia delle Entrate 31.1.2018, i contribuenti semplificati "per cassa" **devono compilare il modello studi di settore per il 2017** (in particolare, il quadro F), **secondo i criteri sopra sintetizzati**, previsti dall'art. 66, TUIR per la determinazione del reddito d'impresa. Ciò dovrebbe tradursi nella coincidenza del reddito determinato nel quadro RG con quanto risultante dal quadro F.

Appare evidente che la compilazione del quadro F con le nuove regole di determinazione del reddito d'impresa può originare risultati "indesiderati" nel calcolo di GERICO.

Nelle Motivazioni al citato Provvedimento l'Agencia specifica che è in **corso di adozione una specifica nuova metodologia** applicabile ai soggetti in esame, che "*dovrebbe, sulla base di informazioni aggiuntive da dichiarare all'interno dei modelli relativi agli studi di settore, tra cui le rimanenze finali di magazzino, permettere la corretta applicazione degli studi stessi anche nel caso in cui i dati contabili siano compilati secondo i criteri di determinazione del reddito previsti all'articolo 66 del TUIR*".

Quanto sopra sarà **realizzato entro il 31.3.2018**, mediante l'approvazione di un apposito DM "correttivo" e conseguentemente l'aggiornamento dei modelli studi di settore.

ADEMPIMENTI CONTABILI

L'art. 18, DPR n. 600/73 che disciplina gli adempimenti contabili, come riscritto ad opera del comma 22 del citato art. 1, prevede che i soggetti semplificati "per cassa"

"sono esonerati ... dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto".

In particolare, va tenuto presente quanto disposto dall'art. 9, comma 1, DL n. 69/89, in base al quale "*l soggetti che, ai fini della determinazione del reddito di impresa, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime ordinario devono annotare nei registri tenuti ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:*

a) *entro sessanta giorni, i componenti positivi e negativi del reddito di impresa non risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;*

b) *entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, le annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito nonché il valore delle rimanenze, indicando distintamente per queste ultime le quantità e i valori per singole categorie di beni, in giacenza alla fine dell'esercizio, previste dagli articoli 59 (ora 92) e 61 (ora 93) del testo unico delle imposte sui redditi ... con l'indicazione dei criteri seguiti per la valutazione; la distinta indicazione delle quantità e dei valori, nonché dei criteri di valutazione, può essere effettuata, entro il medesimo termine, in apposito prospetto di dettaglio*".

La predetta disposizione non risulta soppressa a seguito dell'introduzione del regime in esame.

Di conseguenza, anche le imprese in contabilità semplificata "per cassa" sono **obbligate ad annotare il valore delle rimanenze di fine esercizio**, riportando distintamente nei registri IVA ovvero in un apposito prospetto di dettaglio:

- le quantità;
- i valori per singole categorie di beni;
- i criteri di valutazione utilizzati.



SERVIZIMPRESA s.r.l.

CONSIDERAZIONI

Alla luce di quanto sopra illustrato, per i soggetti in contabilità semplificata “per cassa” le rimanenze, pur non rilevando nella determinazione del reddito, devono comunque essere rilevate ai fini:

- della **compilazione del quadro RG** del mod. REDDITI 2018;
- dell'**applicazione degli studi di settore** (sulla base delle prossime integrazioni ai modelli);
- dell'**annotazione nell'inventario**.

Va infine evidenziato che la rilevazione delle rimanenze è necessaria:

- in caso di passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria;
- in presenza di operazioni straordinarie (ad esempio, conferimento ditta individuale in società di nuova costituzione).